

Stravaganze in tema di inosservanza del principio di sinteticità degli atti processuali tributari (nota a CTR Veneto n. 367/2022)

Extravagance on the subject of non-compliance with the principle of conciseness of tax procedural documents (notes to CTR Veneto, n. 367/2022)

di Salvatore Muleo - 16 giugno 2022

Abstract

La sentenza in commento ritiene che un appello, reputato dalla CTR eccessivamente lungo e con troppi allegati, sarebbe inammissibile per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali. Tale interpretazione non è condivisibile poiché basata su riferimenti incorretti.

Parole chiave: appello; principio di sinteticità degli atti processuali; ragionevole durata del processo; diritto di difesa.

Abstract

With the ruling in question, the Veneto Regional Tax Commission held that an excessively long appeal with too many attachments would be inadmissible for violation of the principle of conciseness of procedural acts. This interpretation cannot be shared as it is based on incorrect references.

Keywords: *appeal; principle of conciseness of procedural acts; reasonable time of proceedings; right to defence.*

SOMMARIO: **1.** Premessa: i passaggi enunciati dalla sentenza. - **2.** Principio di ragionevole durata del processo e principio di sinteticità degli atti processuali vs. diritto di difesa ed effettività della tutela. - **3.** Le applicazioni nel giudizio di cassazione. Critica della applicazione della regola per il processo di cassazione ai gradi di merito. - **4.** Processo tributario e norme di rinvio applicabili: critica in genere dell'applicazione del codice del processo amministrativo ed in specie della sua incoerente applicazione. - **5.** Ricadute dell'inosservanza del principio di sinteticità degli atti processuali in tema di condanna alle spese di giudizio.

1. Con una inusuale sentenza¹ la Commissione tributaria regionale del Veneto ha concluso per l'inammissibilità di un appello, da essa ritenuto "troppo lungo" e con troppi allegati, poiché in supposta violazione del principio di sinteticità degli atti processuali.

La vicenda processuale è riepilogata in sentenza. Da una verifica fiscale della Guardia di Finanza era derivato un processo verbale di constatazione. Sulla scorta di esso

nonché delle risultanze di due indagini penali, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento ad una società di persone ed ai soci con riferimento a diverse imposte (IVA e IRAP, da un lato, e IRPEF dall’altro) per quattro annualità. Società e soci avevano presentato separati ricorsi, che la Commissione tributaria provinciale aveva riunito, rigettandoli.

L’appello – presentato dalla difesa di tutti questi soggetti e per tutte queste riprese fiscali – constava di 172 pagine. La difesa aveva prodotto in giudizio 36 documenti (erroneamente in sentenza qualificati come “allegati” od “allegazioni”), che per i limiti dimensionali posti dal SIGIT constavano di 225 documenti caricati; in specie, la consulenza tecnica di parte prodotta era composta da 1279 pagine.

La Commissione tributaria regionale ha appuntato la propria attenzione sullo spazio complessivamente occupato dalla difesa (che ha definito come “dati/numeri”, evidentemente ritenuti eccessivi²) ed ha concluso per l’inammissibilità dell’appello, reputando che:

- a) esiste un principio di sinteticità degli atti processuali, che governa il giudizio di cassazione;
- b) la violazione di detto principio comporta l’inammissibilità dell’atto processuale;
- c) tale principio deve caratterizzare l’intero processo e quindi anche i gradi di merito;
- d) il principio della sinteticità è anche attestato dall’art. 3, n. 2 del Codice del processo amministrativo del 2010;
- e) la mera consistenza dell’appello in 172 pagine viola di per sé il principio di sinteticità e detta violazione è rafforzata dalla produzione documentale sopra enunciata;
- f) infine, la produzione di una ulteriore memoria illustrativa deve esser valutata nell’ambito della condotta processuale tenuta dalla parte e si riflette sulla determinazione delle spese di lite.

La sentenza non illustra minimamente, peraltro, quale fosse la dimensione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, degli avvisi di accertamento, delle risultanze istruttorie penali riversate nel procedimento tributario ed in genere di tutta la documentazione che si immagina prodotta in giudizio dall’Agenzia³.

La singolarità⁴ della decisione adottata merita senz’altro un’analisi sull’effettività del principio di sinteticità degli atti processuali⁵ e sulle conseguenze della sua violazione⁶.

2. La sinteticità degli atti processuali – usualmente congiunta con la “chiarezza” o più di rado con la “precisione” – è canone avvertito dalla Corte di Cassazione⁷, nello specifico ambito del processo dinanzi a sé, che lo ha dapprima adombrato, quindi introdotto a partire dal 2012⁸, per poi affermarne con maggior forza l’esistenza negli anni successivi come portato di un dovere processuale⁹.

Tuttavia, occorre prendere atto che tale principio¹⁰ non trova previsione diretta nella Carta Costituzionale né nei principi europei. Difatti, la stessa Corte di Cassazione, mentre elevava a principi processuali la chiarezza e sinteticità degli atti, li riferiva

precisamente all'art. 366, n. 3, c.p.c., e li esaminava quindi sotto il profilo degli elementi necessari per il soddisfacimento del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa¹¹. Alla regola codicistica, quindi, e non alla Carta Costituzionale.

E peraltro il costante riferimento all'endiadi "chiarezza e sinteticità" ingenera anche il dubbio che la Corte, nelle sentenze in cui si è interessata del problema, abbia inteso enucleare un principio autonomo di sinteticità *tout court*, e che quindi un atto non sintetico ma chiaro possa esser ritenuto in contrasto con l'art. 366, n. 3, c.p.c.

In realtà, il quadro ordinamentale in cui la questione si inserisce deve partire anzitutto dal principio di libertà delle forme¹², fissato dall'art. 121 c.p.c., e dal necessario corollario per cui qualsiasi sanzione processuale deve esser prevista dalla legge¹³.

Esiste però una regola positiva, introdotta in occasione del passaggio del rito civile al sistema telematico: l'art. 16-*bis*, comma 9-*octies*, L. n. 221/2013, aggiunto dall'art. 19 L. n. 132/2015, ha stabilito per il processo civile che «*Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*». E, lo si anticipa subito, non pare che la disciplina del processo tributario telematico - che ha scelto di disciplinare profili specifici del processo, ma non è intervenuta in alcun modo sul punto - sia d'interferenza con l'applicazione di quella regola anche al processo tributario, per via dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992. Questa norma, tuttavia, è del tutto sprovvista di sanzione e può annoverarsi così tra le c.d. norme imperfette¹⁴. Manca ogni riferimento alla ipotetica caducità, totale o parziale, dell'atto non sintetico oppure a conseguenze di tipo diverso (come, ad esempio, l'addebito delle spese di lite).

Soprattutto, riesce arduo qualificare il criterio di sinteticità degli atti come principio generale processuale¹⁵. Non a caso, la stessa ben nota giurisprudenza che ha individuato un principio composito (non identico, giacché si è riferita alla chiarezza e sinteticità), ha richiamato il principio del giusto processo ed il principio di ragionevole durata del processo, di rango costituzionale, nonché il principio di leale collaborazione tra le parti e il giudice¹⁶, risolvendo poi la questione alla luce del mancato rispetto dell'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c. Un'enfasi tutto sommato eccessiva per una questione relativamente ordinaria.

Ma, sul piano dei valori costituzionali e unionali in gioco, devono anche esser considerati il diritto di difesa e di effettività della tutela nonché il già richiamato principio del giusto processo.

Occorre difatti domandarsi se sia possibile che l'ordinamento preveda sbarramenti alla difesa o non sia invece obbligato a garantire una tutela effettiva. E ciò proprio al fine di somministrare, anzitutto e sempre, un giusto processo.

E, lo si anticipa, l'ossequio dei principi CEDU comporta che le restrizioni nella difesa possono esser diversamente modulabili dagli ordinamenti a seconda che si sia in grado di merito o di legittimità.

Il "mantra" del principio di sinteticità¹⁷, peraltro, come tutti i mantra è soggetto al paradosso semantico che contraddistingue la ripetizione ossessiva delle parole: il distacco del significante dal significato.

Se ci si sofferma ad esaminare il termine, difatti, si deve convenire con quella dottrina che ne ha sottolineato la vaghezza¹⁸: il contenuto del principio di sinteticità non è minimamente qualificato dalla legge e non esistono criteri affidabili per qualificare un testo come sintetico¹⁹, a meno di non ricorrere a discutibili misure quantitative, che rimangono sconosciute nel processo civile (se si eccettuano le esortazioni, non aventi forza di legge, contenute nel Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015 ed in quello del 16 dicembre 2016).

In realtà, il concetto di sinteticità non può che esser concetto di relazione rispetto al fatto esaminato od alla questione di diritto prospettata.

Per stabilire se un testo sia sintetico o meno, al di là di elementari esempi di scuola²⁰, occorre riferirsi a ciò che si deve rappresentare perché un testo sia completo ed assolva la sua funzione informativa; e, nel processo, perché assolva la sua funzione difensiva. Il giudizio sulla sintesi non può, quindi, che esser formulato in considerazione delle argomentazioni la cui prospettazione è necessaria.

Proprio la considerazione di un processo tributario può confermare l'impossibilità di giungere a conclusioni differenti.

Ad esempio, il primo degli atti impugnabili scaturisce il più delle volte da un procedimento articolato, i cui esiti possono esser riportati in numerose pagine od in numerosi rilievi²¹.

La sintesi che può chiedersi al difensore trova un limite minimo nello spazio indispensabile a svolgere le argomentazioni difensive necessarie. Non può quindi che esser la particolarità della controversia a indicare lo spazio minimo che serve per l'esposizione delle difese. Rispetto a tale limite minimo potrà porsi la questione della ridondanza degli scritti, relativamente alla parte eccedente. Ma la fissazione del limite non può esser fissata *a priori*, a meno di non incidere inesorabilmente sull'effettività della tutela e sulla libertà di difesa (costringendo la difesa ad abbandonare alcune argomentazioni, che potevano esser cruciali).

Nel bilanciamento tra diritto di difesa e principio di ragionevole durata del processo, tali valori non possono esser considerati indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie – con le parole della Corte Costituzionale nella sentenza n. 317/2009, di recente ripresa dalla sentenza n. 111/2022²² – poiché ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo²³ e non la durata di un processo difforme dal modello costituzionale, unionale e rispettosi dei valori della CEDU.

La verifica del livello minimo di garanzie non può che avvenire mediante un giudizio di adeguatezza dello strumento utilizzato (il testo dell'atto processuale) rispetto al fine perseguito (una tutela effettiva ed una contestazione piena delle asserzioni riguardanti i profili della ripresa fiscale). Giudizio che si risolve in una verifica della proporzionalità²⁴ del mezzo rispetto al fine, che è strumentale al rispetto dell'ordine di valori nell'ordinamento²⁵.

E proprio perciò è ancora da dimostrare che un testo, per esser sintetico, debba essere anche breve²⁶ ²⁷ «e che quindi il problema della sintesi si possa risolvere semplicemente “dando i numeri”»²⁸.

In ogni caso, il mancato rispetto del principio di sinteticità non può portare all'abuso di processo²⁹, ma, semmai, all'abuso *nel* processo³⁰. Verificatosi il quale, occorrerà identificare se e quali siano le conseguenze.

3. Nello scorso decennio la Corte di Cassazione ha iniziato a valorizzare i principi di chiarezza e sinteticità - al di là della mera lamentela circa l'adozione di stili espositivi confusi e prolissi nonché del richiamo alla necessaria attività di sintesi³¹ - per giungere nel 2014³² ad affermare la sussistenza del dovere processuale di evitare atti ridondanti e ripetitivi.

Per vero, le stesse sentenze che hanno affermato l'obbligo della sintesi (e della chiarezza) hanno risolto però le controversie applicando l'art. 366, n. 3, c.p.c. Così hanno fatto Cass. SS.UU. 11 aprile 2012, n. 5698³³ e Cass., sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297³⁴; sentenze usualmente considerate tra i capisaldi dell'orientamento giurisprudenziale assertivo dell'obbligo di sintesi.

Sintesi che d'altronde è sempre stata vista dalla stessa giurisprudenza non come valore in sé, ma come strumento per garantire il principio di ragionevole durata del processo (giusto, *ex art.* 111 Cost.) nonché il principio di leale collaborazione tra le parti ed il giudice.

Dovendosi operare un confronto ed un bilanciamento tra principio del giusto processo e principio di ragionevole durata del processo, non è dubbio che da un punto di vista assiologico il primo sia prevalente sul secondo³⁵. L'esigenza di un processo giusto, nel quale sia garantita una tutela piena a chi ne ha bisogno, è prevalente sull'esigenza di un processo veloce. Il che è come affermare che, ribaltando la prospettiva, la celerità del processo non può esser conseguita a scapito della qualità dello stesso. Se, per ipotesi assurda, si decidesse di risolvere le cause ai dadi, adottando il metodo seguito da un personaggio del monaco Rabelais³⁶, si avrebbero processi velocissimi, ma nei quali la giustizia potrebbe esser conseguita solo per accidente.

A tali conclusioni si perviene già sulla scorta di considerazioni basate sui principi costituzionali domestici.

Ma questo risultato è rafforzato, se si tiene conto del principio di effettività della tutela, previsto dall'art. 47 TFUE, e del principio del giusto processo, sancito dall'art. 6 CEDU. Il diritto ad un equo processo svetta come valore preminente, insieme con il diritto ad una tutela piena ed effettiva.

Anche alla luce di tali valori, è stato redatto, come noto, il Protocollo d'intesa tra il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, del 17 dicembre 2015, con cui sono state fornite indicazioni per i ricorsi, specificando anche caratteri e dimensioni. E tuttavia, se il Protocollo è stato uno strumento di ausilio e di indirizzo, non a caso in esso non è contenuto alcun riferimento a nessuna sanzione processuale, che non fosse già prevista nel codice di procedura civile, per l'inosservanza.

Di certo, la contemporanea esistenza dell'obbligo di soddisfare il principio di autosufficienza, da un lato, e l'obbligo di sintesi, dall'altro, pongono il difensore

dinanzi a scelte che, a seconda dei casi, possono anche rivelarsi acrobatiche ai fini di trovare un punto di equilibrio tra due necessità apparentemente collidenti.

In proposito, la giurisprudenza formatasi di recente dalla Corte di Strasburgo in merito al criterio di autosufficienza consente di desumere alcuni principi che sono valevoli anche circa il c.d. principio di sinteticità, sia perché talora ha toccato incidentalmente tale profilo sia perché si è pronunciata sulla possibilità degli ordinamenti di imporre restrizioni formali all'accesso alla giustizia nel grado di legittimità.

In specie, la Corte di Strasburgo, con sentenza 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia) ha riunito tre ricorsi³⁷ con i quali era stata denunciata la violazione dell'art. 6 CEDU da parte della Corte di Cassazione per aver dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione per mancanza della autosufficienza³⁸.

La Corte di Strasburgo - dopo aver ricostruito il quadro normativo che regola il processo dinanzi la Corte di Cassazione e dopo aver anche richiamato l'art. 3 c.p.a. secondo il quale il giudice e le parti devono redigere gli atti del procedimento in modo chiaro e preciso - ha dato atto dei diversi orientamenti, più o meno rigorosi³⁹, della Corte di Cassazione circa il principio di autosufficienza ed ha anzitutto ricordato che la declaratoria di inammissibilità di un ricorso in cassazione non deve intaccare la sostanza del diritto del ricorrente di accedere ad un tribunale. Perché ciò non accada, occorre che le restrizioni imposte per il ricorso per cassazione perseguano uno scopo legittimo e sia proporzionate a detto scopo.

Per quanto concerne la legittimità dello scopo, la Corte di Strasburgo ha ritenuto valido il fine di facilitare la comprensione del caso e delle questioni sollevate nel ricorso per preservare il ruolo della Corte di Cassazione e la sua funzione nomofilattica.

Circa il profilo della proporzionalità, la Corte di Strasburgo ha concluso (par. 79) che, in base alla propria giurisprudenza⁴⁰, le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose di quelle di un appello. Poi, ha osservato che il notorio alto carico di lavoro della Corte di Cassazione non può giustificare restrizioni troppo forti all'accesso: *«l'applicazione da parte della Corte di cassazione del principio qui in discussione, almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012 (si vedano i paragrafi 30 e 31 supra), rivela una tendenza dell'Alta Corte a concentrarsi su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo individuato (cfr. paragrafo 75 supra), in particolare per quanto riguarda l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso, e il requisito della prevedibilità della restrizione»*⁴¹. Quindi, in relazione alla prima domanda n. 55064/2011, l'orientamento, in base al quale occorre la trascrizione integrale degli atti, viola l'art. 6 CEDU poiché non proporzionato (a differenza dell'obbligo di specificare il tipo di critica fatta, secondo le previsioni dell'art. 360 c.p.c.). Quanto alla domanda n. 37781/13 ed all'applicazione n. 26049/14, considerate le specifiche fattispecie, la Corte ha invece ritenuto che non vi fosse violazione dell'art. 6 CEDU.

E, allo stesso tempo, la Corte di Strasburgo, nell'esame della terza questione riunita, ha dato atto anche di conoscere le esigenze della sintesi, alle quali in

qualche modo ha accennato, seppur con *obiter dictum*⁴² utilizzato al fine di contrapposizione con l'opposto criterio di autosufficienza.

La chiave della sentenza della Corte di Strasburgo è, però, sempre quella della proporzionalità della misura riguardante le indicazioni formali rispetto allo scopo perseguito.

In questa ottica, quindi, occorre tener conto dei vincoli derivanti dall'art. 6 CEDU, che incidono ovviamente sia su eventuali misure interne da introdurre sia sull'interpretazione adeguatrice di norme esistenti.

Si è già visto come nel ricorso per cassazione non siano conformi alla CEDU restrizioni formali nelle quali non si sussistono le doppie condizioni della legittimità dello scopo e della proporzionalità della misura allo scopo. E come ciò sia ammissibile, appunto a quelle condizioni, solo attesa la particolarità della funzione del giudizio di cassazione.

L'assimilazione tra processo di cassazione e processo di appello è però non corretta. L'accostamento, effettuato nella sentenza in commento, tra l'art. 342 per l'appello e l'art. 366 c.p.c. per il ricorso per cassazione è anzitutto errato quanto al requisito di sinteticità, poiché l'art. 342 c.p.c., nella versione attuale, non fa alcun riferimento all'esposizione *sommaria* dei fatti (o, tanto meno, all'esposizione sommaria dei motivi). Nei gradi di merito del processo civile sono pertanto già per questa ragione tollerabili minori limitazioni all'accesso al giudice.

Ma il richiamo all'art. 342 c.p.c. nella sentenza in commento è ulteriormente inesatto poiché la disciplina della forma dell'appello è stata espressamente normata all'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 (e ciò rende inapplicabile, *ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992* la disciplina civilistica). L'istituto processuale tributario, d'altronde, prevede l'inammissibilità dell'appello solo nel caso di mancanza o assoluta incertezza di uno degli elementi previsti nell'art. 53, comma 1. Tra cui, per vero, rientra anche l'esposizione sommaria dei fatti.

Si tratterebbe, invero, di un percorso motivazionale ben differente da quello della sentenza in commento⁴³, che però dovrebbe comunque superare diverse obiezioni.

Anzitutto, resta da dimostrare in linea teorica che un'esposizione prolissa dei fatti equivalga ad una totale mancanza o assoluta incertezza dell'esposizione sommaria dei fatti. In proposito, la (non felice) scelta del legislatore del 1992 per la previsione di ipotesi di inammissibilità degli atti processuali tributari le ha comunque confinate in ipotesi estreme di nullità totale o assoluta incertezza.

E la differenza strutturale tra giudizio di appello e giudizio di cassazione, d'altronde, obbliga l'interprete ad un'interpretazione adeguatrice alla luce dell'art. 6 CEDU, respingendo nei gradi di merito eventuali restrizioni formalistiche⁴⁴. Come si è appena visto, la Corte di Strasburgo, nella sentenza *Succi c. Italia*, ha accettato le restrizioni formalistiche nel ricorso per cassazione, alle condizioni più volte richiamate, sol perché il giudizio di cassazione ha una funzione ben differente, tesa alla nomofilachia. Si aggiunga che nelle singole controversie resterebbe da dimostrare che l'esposizione dei fatti effettuata sia non necessaria e non sommaria. E che essa non sia adeguata alla

luce delle necessità di difesa nella controversia in esame. Obiezioni che sono molto difficilmente sormontabili, sulla scorta di giudizi non soggettivi e non arbitrari.

4. Per altro verso, nella sentenza commentata è riportato un richiamo indiretto - operato nella sentenza n. 5698/2012 della Corte di Cassazione e da quest'ultima citato⁴⁵ - al codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ed alla indicazione, colà riportata, di redigere gli atti in maniera "chiara e sintetica".

Il richiamo nella sentenza della Corte di Cassazione aveva il senso di dar conto di un orientamento sistematico generale in mutamento ed era un chiaro *obiter dictum* con la funzione di esprimere una cornice di corredo.

Riportato però in una sentenza tributaria come regola di giudizio suppletiva, esso stravolge l'ordine delle regole di rinvio, fissato come notissimo dall'art. 1 D.Lgs. n. 546/1992 nel codice di procedura civile.

E' ben vero che la struttura del processo tributario dimostra diverse assonanze con il processo amministrativo⁴⁶, ma la scelta del legislatore ha indicato nitidamente, quale fonte integrativa, il codice di procedura civile⁴⁷.

E peraltro il subordine, ai fini del rinvio integrativo al c.p.c., alla mancanza di disciplina specifica rende impermeabile rispetto allo stesso c.p.c. la disciplina relativa alla forma dell'appello, atteso che il legislatore del 1992 l'ha disciplinata specificamente all'art. 53.

Per giunta, la stessa sanzione dell'inammissibilità integrale dell'appello non sintetico nel processo amministrativo è sconosciuta. Difatti, è vero che l'art. 3 c.p.a. stabilisce l'indicazione per il giudice e per le parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica e poi l'art. 120, comma 10, c.p.a. la ribadisce per determinati giudizi; tuttavia, la conseguenza dell'inosservanza del precetto di sinteticità non è già l'inammissibilità dell'intero appello, ma solo la non obbligatorietà, per il giudice di appello, dell'esame della parte eccedentaria ai sensi dell'art. 13-ter delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo⁴⁸. Lo stesso art. 13-ter, con regola di dubbia costituzionalità, sancisce che «*le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato*» e ciò ha dato luogo, nel solo processo amministrativo, a previsioni dettagliate di numero di pagine da non superare, differenziate a seconda che si tratti di atti introduttivi o di memorie, però superabili o su autorizzazione presidenziale o in ragione della particolarità della controversia⁴⁹. Previsioni che non superano la critica di vaghezza del contenuto (chi può dire, ad esempio, quando una controversia "presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse"?) e di arbitrarietà, condivisibilmente sollevate⁵⁰. Ci si affida, quanto meno, ad un sistema di *double standards*, come tale inaffidabile⁵¹.

Si aggiunga, da ultimo, che nello specifico settore processuale tributario il numero delle cause pendenti⁵² non è sicuramente a livello patologico. Non esiste, quindi, un problema di sovrannumero delle controversie tributarie, a differenza di quanto esiste in altri settori. E non sono pertanto nemmeno astrattamente giustificabili sacrifici delle garanzie in nome di situazioni emergenziali.

5. Occorre invece chiedersi se la violazione del principio di sinteticità degli atti processuali non debba valere ai fini della misura della condanna alle spese di lite⁵³, ovviamente nel caso in cui si possa affermare la non sinteticità di un atto, o delle parti che lo compongono, alla stregua delle considerazioni rese in precedenza.

La sola mancanza di sinteticità, escluso che da essa possa alterare l'ordine dell'addebito delle spese di lite al soccombente fissato dall'art. 91 c.p.c., può incidere sulla valutazione della condotta processuale e quindi esser oggetto di valutazione da parte del giudice nella quantificazione della misura dell'addebito. Così alleggerendo od appesantendo il *quantum*, sempre all'interno di un ordinario intervallo di quantificazione⁵⁴.

Per il processo amministrativo, tale portato giurisprudenziale⁵⁵ è stato positivizzato dall'art. 26 D.Lgs. n. 104/2010, ove, quanto alle spese di giudizio, sono stati richiamati gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c., «*tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2*»⁵⁶.

Per il processo civile (e quindi per il processo tributario) non mancano però perplessità circa la attuale esistenza di una siffatta possibilità. La stessa previsione di modifica dell'art. 385 c.p.c. - da parte del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali istituito con decreti del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018 – che prevede un rimedio *de jure condendo* solo per la disciplina delle spese nel giudizio di cassazione, costituisce un argomento per mettere in dubbio l'esistenza attuale di tale rimedio.

Ma il rispetto della sinteticità impedisce ora di andar oltre.

¹ In una sua famosa raccolta di opere (La Stravaganza) un veneziano illustre, Vivaldi, divagava tra le tonalità, utilizzando solo talvolta degli intervalli dissonanti, mantenendosi però nel quadro della musica tonale. Questo accostamento ha suggerito in qualche modo il titolo alla presente nota, anche per il ricordo dello stupore a suo tempo provato nel leggere l'analisi che uno dei massimi studiosi dell'interpretazione giuridica aveva effettuato in un capitolo, dedicato all'interpretazione musicale, di una sua pregevole opera (BETTI E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 2° ed., 1971). Nota che cerca di verificare se l'allontanamento dai canoni usuali sia o meno corretto e quindi se la stravaganza sia accettabile. Ben si comprende che il paragone tra un compositore (musicale) ed un interprete (giudiziale) può apparir forzato. A meno che l'interprete non abbia inteso comporre.

² Non si può omettere di rilevare che a ben diversa conclusione si giunge se solo si tiene conto della circostanza che si trattava di diverse controversie riunite in primo grado. Analizzando il conto dei "dati/numeri", un appello di 172 pagine significa 57,3 per soggetto coinvolto; tale dato diviso per le 4 annualità fornisce un numero di 14,3 pagine; e dividendo per la società per le due imposte si ha 7,16 pagine per ogni imposta contestata. Anche il rilievo dei "dati/numeri" non pare quindi *ictu oculi* fondato, pur non conoscendo ovviamente la natura dei rilievi.

³ Da tempo ci si interroga su quali possano essere gli strumenti per accelerare i processi decisionali ed in genere l'emissione dei provvedimenti giudiziari. La stessa giurisprudenza della Corte di legittimità ha giustificato il rinvio ai precedenti di diritto conformi ed ammessa la possibilità della motivazione *collage* (cfr., per i riferimenti, LUONGO L.R., *Il "principio" di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, in *Judicium.it*, 9 ottobre 2021). E non sono mancate in passato persino le ipotesi di consentire la

motivazione facendo riferimento integrale ad un altro processo, celebrato tra parti differenti. La sentenza in commento ha scelto, a ben vedere, una via simile, poiché ha sostanzialmente riprodotto la motivazione della sentenza 27 maggio 2019, n. 918 emessa dalla Commissione tributaria regionale Toscana, che era stata emessa con riferimento ad una controversia su un contributo unificato, in cui il difensore aveva redatto un appello di 202 pagine (sentenza parimenti errata, per le considerazioni svolte nel testo, ma in cui la mancata proporzione tra l'unica questione controversa e le pagine vergate appare manifesta).

Così, riprendendo quasi testualmente la motivazione della sentenza della CTR Toscana, la sentenza in commento ha addebitato all'appello anche l'esser "privo di una struttura logica intelligibile" per via del richiamo di citazioni normative e di giurisprudenza nonché deduzioni "la cui pertinenza rispetto all'oggetto dell'appello non risulta chiaramente individuabile". Tali elementi rimangono ovviamente non verificabili a chi scrive. Ma, se nel caso della sentenza toscana la riproduzione del *petitum* dell'appellante permette già di constatare una certa ridondanza (se non addirittura una sorta di "prova d'autore" del difensore su una questione ritenuta odiosa poiché limitativa del diritto di accesso alla giustizia), nella controversia veneta mancano elementi per trarre dalla sentenza eguali conclusioni.

⁴ Di singolarità può parlarsi, atteso che la sentenza veneta riproduce, con pochissime varianti, quella toscana sopra menzionata (che appare come unica matrice). Dalla quale si distingue, ad esempio, per aver - in nome del dogma della sinteticità e della malintesa applicazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. - saltato l'illustrazione delle questioni controverse, facendo rinvio agli atti delle parti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Con ciò la sentenza veneta ha ritenuto di applicare la norma processualciviltistica, in modo incorretto poiché esiste la disciplina specifica dettata dall'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi della quale tra l'altro la sentenza deve esporre la concisa esposizione dello svolgimento del processo. E, di fatto, frustrato la funzione di controllo della motivazione della sentenza, che in tal modo è diventata non verificabile da chi non abbia partecipato al processo in qualità di parte.

⁵ Diverse possono esser le ragioni per le quali gli atti di parte possono esser ipertrofici. Esse sono state in genere individuate dalla dottrina (la si veda richiamata in LUONGO L.R., *Il "principio" di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, cit.) in ragioni culturali o psicologiche (la convinzione che un'affermazione ripetuta possa esser più convincente o possa indurre il cliente a soffermarsi sulla notevole mole di lavoro fatta dall'avvocato), ragioni tecniche (scaturenti dal progresso tecnologico e dalla facilità del copia-incolla), ragioni fiscali (il contributo unificato non è commisurato alla dimensione degli atti processuali, a differenza della pregressa imposta di bollo), ragioni processuali (in primo grado, delimitare il tema della contestazione e poi evitare di incorrere nella regola della non contestazione sulle affermazioni avversarie, necessità di impedire di incorrere in preclusioni o censure di inammissibilità).

Si aggiunga che, nel processo tributario, la particolare eterogenea composizione dei collegi giudicanti potrebbe indurre qualche difensore a premettere l'inquadramento generale degli istituti in gioco o ad inserire nel testo degli atti brani interi tratti dalla giurisprudenza citata, allo scopo di favorirne la lettura.

⁶ Come ha rilevato CANALE G., *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2018, 3, 1025 s., occorre domandarsi se si è di fronte ad un abuso, se esso sia "del" processo o "nel" processo, e se sia possibile che il giudice «*si liberi dal dovere di pronunciare sulla richiesta e possa chiudere il processo in rito, ritenendo l'abuso dello strumento processuale quale fatto impediente la decisione richiesta*». La conclusione dell'Autore, di fronte alla mancanza di sinteticità, è netta: non consente una declaratoria di inammissibilità in sé, a differenza della domanda con difetto di chiarezza, se l'atto è incomprensibile, con particolare riferimento alla domanda innanzi la Corte di Cassazione.

⁷ Sul tema cfr. FINOCCHIARO G., *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 4/5, 853 s., CAPPONI B., *Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 3, 1075 s.

⁸ Cass., sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199.

⁹ Cass., sez. lavoro, 6 agosto 2014, n. 17698, 30 settembre 2014, n. 20589, 29 luglio 2014, n. 17178, 10 dicembre 2014, n. 26037, ricordate in LUONGO L.R., *Il "principio" di sinteticità e chiarezza degli*

atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662), cit.

¹⁰ Ha espresso forti dubbi che si possa estrapolare un principio generale da porre al centro dell'ordinamento processuale anche TARUFFO M., *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2017, 2, 453 ss..

¹¹ Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297, Cass., sez. 6, 12 settembre 2017, n. 21136, Cass., sez. trib., 21 marzo 2019, n. 8009.

¹² Come noto, non è stata ancora positivizzata la modifica all'art. 121 c.p.c. suggerita dalla Commissione Vaccarella, costituita con decreto del Ministro della Giustizia 28 giugno 2013, che prevedeva l'inserimento della regola per cui "il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica". Regola suggerita, poi, anche dal Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, istituito con decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2016. E riproposta nella delega al Governo contenuta nell'art. 1, comma 17, lett. d, D.D.L. n. 1662, presentato al Senato il 9 gennaio 2020 e poi come noto fortemente emendato, in una miglior formulazione che tiene conto della funzione degli atti: «*i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono esser compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità*».

¹³ Cfr. CANALE G., *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza*, cit. In senso conforme IANNI G., *Il principio di sinteticità degli atti e le sue conseguenze nel processo civile*, in *ilprocessocivile.it*, 5 gennaio 2017, 4.

¹⁴ Così anche DURANTE N., *Il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari. Applicabilità al processo tributario?*, in *Innovazione e diritto*, 2018, 2, 205.

¹⁵ Non è mancata, tra le indicazioni formulate dalla Commissione Luiso, nominata con decreto del Ministro della Giustizia 12 marzo 2021, la proposta di introdurre generalmente il principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice (cfr. COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E DI STRUMENTO ALTERNATIVI ED IN SPECIE NELL'AMBITO DEL RITO DI FAMIGLIA IL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ [Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO], *Proposte normative e note illustrative*, spec. 91 e 126).

¹⁶ Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297, che peraltro ha espressamente riconosciuto che «*il principio di sinteticità degli atti processuali non è tuttavia assistito da una specifica sanzione processuale, cosicché l'incontinenza espositiva - pur quando assuma, come nella specie, caratteri di manifesta eccessività - non può determinare, di per se stessa, l'inammissibilità del ricorso per cassazione*», ma «*espone al rischio*» di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione nel caso in cui sia pregiudicata «*la intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.*».

¹⁷ Della pungente qualificazione come mantra si è debitori di TARUFFO M., *Note sintetiche sulla sinteticità*, cit., 453 s. Non è l'unico caso, ovviamente: si pensi a quante volte sono ripetuti, ad esempio e non sempre a proposito, i sintagmi "sostenibilità" o "ragionevolezza". In genere contro gli *slogans* v. CAVALLONE B., *In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 1, 15.

¹⁸ TARUFFO M., *Note sintetiche sulla sinteticità*, cit., 453 s., che non ha mancato di sottolineare che "sintetico" non ha soltanto come antitesi "prolisso", bensì "analitico". La considerazione non è di poco momento: il richiamo alla sintesi è fuori luogo allorquando, per esigenze difensive, sia necessaria l'analisi.

¹⁹ Così anche SAITTA F., *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il processo*, 2019, 3, 539 s., che ha sottolineato altresì il rischio di incidere sul diritto di difesa delle parti.

²⁰ Se un concetto è elementare, analisi e sintesi possono anche coincidere. Si pensi, ad esempio, alla frase "il gatto è sopra il tavolo". Per completezza analitica di informazione (di quale animale si tratti, dove si trovi) è necessario specificare tutti gli elementi della frase. Al tempo stesso, la frase non è sintetizzabile (dicendo, ad esempio, "il gatto è" oppure "c'è un tavolo"), a meno di non perdere

informazioni essenziali. Quindi, in questo caso analisi e sintesi sono collimanti. Man mano però che le fattispecie sono più articolate, la sintesi impone la perdita di elementi non indispensabili alla enunciazione del concetto, con l'ovvio limite di non incidere sul nucleo informativo di ciò che si deve rappresentare.

²¹ Si pensi ad una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, che si conclude con un processo verbale di constatazione, composto da 100 pagine e da 100 allegati, con 20 rilievi diversi; ed all'atto di accertamento che ne consegue, composto da 30 pagine. O si pensi agli accertamenti basati su indagini bancarie, in cui nell'atto impositivo sono contenute le operazioni che comportano una ripresa fiscale, in relazione alle quali è necessario contestare, operazione per operazione, le conclusioni dell'Agenzia. A nessuno è mai venuto in mente di imporre limiti dimensionali agli atti della Guardia di Finanza o degli Enti accertatori, che sono invece obbligati a rispettare il canone della motivazione degli atti.

²² E' difficile sintetizzare, a riprova di quanto esposto, la sentenza della Corte Costituzionale 9 maggio 2022, n. 111 allorché ha incisivamente affermato «"[...] Un processo non 'giusto', perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo". I principi dettati sia dall'art. 111, secondo comma, Cost., sia dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, delineano, così, la ragionevole durata come canone oggettivo di efficienza dell'amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale». Ed ancora: «Questa Corte ha più volte affermato, anche di recente, che la nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014)». Questi principi generali, che hanno portato la Corte a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 568, comma 4, c.p.p., valgono per ogni schema processuale.

²³ Condivisibilmente DURANTE N., *Il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari. Applicabilità al processo tributario?*, cit., 203, ha evidenziato che il valore-guida al quale si ispira la Costituzione italiana è l'effettività della tutela giurisdizionale.

²⁴ In tal senso anche CANALE G., *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza*, cit.

²⁵ Cfr. MOSCHETTI G., *Il principio di proporzionalità come "giusta misura" del potere nel diritto tributario*, Milano, 2017, 120.

²⁶ Cfr. LUONGO L.R., *Il "principio" di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, cit.; COMMANDATORE C., *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, in *Giur. it.*, 2015, 4, 853; PAGNI I., *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. it.*, 2016, 12, 2783; CONSOLO C., *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, in CONTE G. - DI MARZIO F. (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, 73.

²⁷ Per Cons. Stato, sez. III, n. 2900/2015, l'essenza della sinteticità non sussiste nel numero di pagine o di righe in ogni pagina, ma «nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola».

²⁸ Così TARUFFO M., *Note sintetiche sulla sinteticità*, cit., che ha anche aggiunto icasticamente che la sinteticità «sembra essere un requisito di contenuto, non di dimensione del testo: basta considerare

che un testo lungo può esser sintetico, se tratta di numerosi argomenti complessi, e un testo breve può esser prolisso se il suo contenuto è semplice».

²⁹ Dovendosi ritenere che sussista abuso di processo allorchando si utilizzi il processo per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui l'ordinamento le ha predisposte e non quando si usi malamente uno strumento del processo (vizio che riguarda solo il singolo atto processuale cui afferisce): cfr. CANALE G., *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza*, cit.

³⁰ In senso sostanzialmente conforme SAITTA F., *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, cit., 539 s., che ha rilevato che di regola le condotte processuali abusive riguardano l'an degli strumenti di azione e di difesa in giudizio e non il *quomodo* del processo. E che quindi, per far assumere la violazione del principio di sinteticità ad ipotesi di abuso del processo, occorrerebbe che la stessa sia sintomo evidente di un comportamento contrario ai doveri di buona fede processuale e di collaborazione tra le parti. Anche per CONSOLO C., *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, cit., 80, l'atto sovrabbondante non connota una lite temeraria, ma una lite mal condotta, poiché la temerarietà «*attiene alla fondatezza, o meglio alla manifesta e consapevole infondatezza o inammissibilità delle positiones che vengono fatte valere in giudizio*».

³¹ Come ha fatto Cass. 23 giugno 2010, n. 15180.

³² Cfr. ad esempio, tra le tante, Cass. 6 agosto 2014, n. 17698, Cass. 10 dicembre 2014, n. 26037.

³³ Richiamata nella sentenza della CTR Toscana 27 maggio 2019, n. 918, su citata, e quindi anche in quella della CTR Veneto in commento.

³⁴ In quella sentenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva l'esposizione sommaria dei fatti della causa, essendo state rovesciate nel giudizio di cassazione parti dell'atto di appello senza indicare le parti della sentenza di primo grado impugnata né le censure proposte in appello. Ma nella stessa sentenza la Corte ha avvisato che il principio di sinteticità è sprovvisto di sanzione processuale, a differenza di quanto accade ad opera dell'art. 132 svizzero, e che la sua violazione conduce alla inammissibilità del ricorso, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., solo se è pregiudicata l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte e se è oscura l'esposizione dei fatti di causa e sono confuse le censure mosse alla sentenza gravata. Cfr. Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297, in *ilprocessocivile.it*, 2017, con nota di IANNI G., *Il principio di sinteticità degli atti e le sue conseguenze nel processo civile*.

³⁵ Condivisibilmente richiamano l'esigenza di un processo giusto di ragionevole durata STORTO A., *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 4, 1192, 1196 e 1216, SAITTA F., *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, cit., 539 s.

³⁶ In realtà, il metodo era ben più raffinato, poiché il giudice Bridoye del romanzo non tirava subito i dadi né rappresentava pubblicamente il proprio metodo (l'ha dovuto fare a fine carriera, quando ha avuto il proprio unico incidente professionale, dovuto al fatto che, a causa del senile calo di vista, non era riuscito a legger bene i dadi), sia per rispetto delle forme sia perché muovere i sacchi con le carte processuali faceva fare un gradito esercizio fisico e, soprattutto, sia perché il tempo durante il quale le carte giacevano sul proprio tavolo lavorava in favore della soluzione. Anche perché le parti, stanche, nella maggior parte dei casi si mettevano d'accordo da sole e comunque si convincevano di aver fatto tutto il possibile per perorare le proprie cause. Si veda in proposito l'arguto *divertissement* di CAVALLONE B., *La borsa di Miss Flite*, Milano, 2016, 172 s., ove ha tra l'altro sagacemente sottolineato che quel giudice tirava i dadi solo dopo aver «*bien veu, reveu, leu, releu, paperassé, et feueilleté les complaintes, adjournemens, comparitions, commissions, informations, avant procedez, productions, alleguations, intendictz, contredictz, requestes, enquestes, repliques, dupliques, tripliques, escriptures, reproches, griefz, salvations, recollemens, confrontations, acarations, libelles, apostoles, lettres royaulx, compulsoires, declinatoires, anticipatoires, evocations, envoyz, renvoyz, conclusions, fins de non proceder, apoinctemens, reliefz, confessions, exploictz et aultres telles dragées et espisseries d'une part et d'autre, comme doit faire le bon juge*». Se ci domandassimo oggi se le trentasette voci di questo catalogo di attività espletate violassero il principio di sinteticità, dovremmo pur sempre osservare che, per quanto noiosa possa apparire l'enunciazione delle diverse attività svolte (e Cavallone ha avvisato che in una traduzione inglese del seicento erano diventate sessantotto a causa del diverso sistema giudiziario), nel romanzo ci si trovava in un giudizio di responsabilità che vedeva il giudice

come accusato e che quella pedante illustrazione era necessaria alla comprensione delle attività da questi effettuate.

³⁷ I nn. 55064/2011, 37781/2013 e 26049/2014.

³⁸ Non è questa la sede per esaminare gli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali sul principio di autosufficienza, che qui interessa solo, da un lato, perché spinge nella direzione di una trattazione più diffusa e, dall'altro, perché ha stimolato la pronuncia della corte di Strasburgo sui formalismi in genere del ricorso per cassazione, con riflessi anche sulla questione della sinteticità. Su tali principi come filtri per limitare l'accesso cfr. CAPPONI B., *Il formalismo in Cassazione*, in www.giustiziainsieme.it, ove anche riferimenti ai gradi di merito.

³⁹ Tra i quali anche Cass. n. 5698/2012, che, come si è detto, ha costituito l'antecedente giurisprudenziale al quale si è aggrappata la CTR Toscana, 27 maggio 2019, n. 918 su ricordata e quindi anche la CTR Veneto in commento, che ne ha condiviso pedissequamente la motivazione.

⁴⁰ Ed ha ricordato le proprie sentenze Sturm c. Lussemburgo (n. 55291/15, par. 39-42, 27 giugno 2017), Miessen c. Belgio (n. 31517/12, par. 64-66, 18 ottobre 2016), Trevisanato c. Italia (n. 32610/07, par. 33-34, 15 settembre 2016), Papaioannou c. Grecia (n. 18880/15, par. 46-51, 2 giugno 2016), e Běleš e altri c. Repubblica Ceca (n. 47273/99, par. 62, CEDU 2002-IX). In specie nella sentenza Trevisanato c. Italia la Corte EDU aveva già sottolineato che le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso al giudice in modo che il diritto risulti pregiudicato nella sua sostanza; e quindi occorre uno scopo legittimo ed una ragionevole proporzionalità tra i mezzi e lo scopo.

⁴¹ Proprio la pietra angolare della motivazione della CTR Toscana, 27 maggio 2019, n. 918, e della CTR veneta in commento, e cioè Cass. n. 5698/2012, è stata censurata dalla Corte di Strasburgo.

⁴² Secondo la Corte di Strasburgo «*l'avvocato deve permettere di identificare il thema decidendum di ciò che chiede alla Corte di Cassazione, compito che, secondo la giurisprudenza interna, implica necessariamente uno sforzo di riassumere gli aspetti rilevanti del procedimento di merito (si veda il precedente paragrafo 30). 109. Inoltre, questa esigenza di sintesi è espressa molto chiaramente anche nel Codice di Procedura Amministrativa (si veda il precedente paragrafo 21), che prevede che gli atti del giudice e quelli delle parti siano redatti in modo chiaro e sintetico. La Corte nota in particolare che l'attuazione di questa disposizione ha portato alla definizione di criteri di redazione e persino di limiti alla durata dei ricorsi amministrativi (cfr. paragrafo 22). Sulla stessa linea, il governo ha recentemente fatto riferimento, nel suo piano di recupero e di resilienza (cfr. paragrafo 24 sopra), alla necessità di riformare la procedura civile, e più in particolare quella seguita davanti alla Corte di Cassazione, sviluppando i principi di autonomia e di sintesi degli atti processuali, compreso il ricorso*».

⁴³ Che ha ritenuto sussistere violazione del c.d. principio di sinteticità dalla complessiva esposizione effettuata nell'atto di appello (e quindi del fatto, dei motivi di diritto e del *petitum*, mentre, come noto, l'art. 366 c.p.c. relativo al giudizio di cassazione si appunta solo sull'esposizione sommaria del fatto), e addirittura dalle produzioni documentali. Quest'ultima affermazione invero non pare sia mai stata prospettata prima nemmeno nella giurisprudenza apparentemente favorevole a posizioni più rigide, che ha sempre preso in esame gli atti processuali e non le produzioni probatorie. E' persino superfluo spendere parole per ricordare che il giudice, riguardo alle produzioni documentali, deve esercitare un controllo di pertinenza e di rilevanza, che, se superato, lo obbliga a prenderle in esame, indipendentemente dalla loro consistenza. E di ciò è abbastanza.

⁴⁴ Non v'è dubbio che il processo tributario debba uniformarsi ai canoni europei e CEDU. Sul tema cfr. MARCHESELLI A., *Il giusto processo tributario europeo*, Milano, 2016, *passim*.

⁴⁵ Ma la Corte non è per nulla giunta ad applicare per analogia nel processo civile l'art. 3 c.p.a.: cfr. TARUFFO M., *Note sintetiche sulla sinteticità*, cit. In effetti la Corte ha velocemente affermato con un *obiter dictum* che «*il rilievo che la sintesi va assumendo nell'ordinamento è del resto attestato anche dall'art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica*»; ma poi ha risolto la controversia dichiarando l'inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c.

⁴⁶ Cfr. TABET G., *La lunga metamorfosi della giurisdizione tributaria*, in *GT - Riv. giur. trib.*, 2014, 6, 465 ss.

⁴⁷ In tema v. CHIZZINI A., *I rapporti tra codice di procedura civile e processo tributario*, in TESAURO F. (diretta da), *Il processo tributario, giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Torino, 1999, 3 ss.

⁴⁸ Tale articolo è stato inserito dall'art. 7-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. In tal senso anche Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190. Altre volte il Consiglio di Stato ha però ritenuto non esaminabile la parte eccedentaria (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2020 n. 1686, Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190), ma mai ha reputato che la mancanza di sinteticità comportasse l'inammissibilità dell'intero atto. In dottrina cfr. DURANTE N., *Il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari. Applicabilità al processo tributario?*, cit., 207.

⁴⁹ Per un'analisi e per una critica delle previsioni del decreto 25 maggio 2015, n. 40 e del decreto 22 dicembre 2016, n. 167 del Presidente del Consiglio di Stato v. TARUFFO M., *Note sintetiche sulla sinteticità*, cit.

⁵⁰ TARUFFO M., *Note sintetiche sulla sinteticità*, cit.

⁵¹ Per SAIITA F., *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, cit., 539 s., solo il difetto di chiarezza può determinare l'inammissibilità ex artt. 40, comma 2, e 101 c.p.a. e l'unica sanzione per il gravame prolixo è rappresentata dalla condanna alle spese di lite.

⁵² Dalla *Relazione del Presidente del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria* del 5 aprile 2022, in *giustizia-tributaria.it*, risulta che al 31 dicembre 2021 il numero delle controversie ammontava a 272.677, con tassi di smaltimento assolutamente regolari. La durata media dei processi tributari non può ritenersi elevata, salvo per il giudizio di legittimità.

⁵³ In senso favorevole, per il processo amministrativo, cfr. COCA F.G., *Il "costo" del processo tra misura di efficienza e ostacolo all'accesso*, in *Dir. proc. amm.*, 2014, 4, 1421. Per il processo civile v. CANALE G., *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza*, cit.

⁵⁴ Non si concorda, quindi, con la soluzione adottata da Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013 n. 3210, in *Giur. it.*, 2014, 148, con nota di GIUSTI A., che ha compensato totalmente le spese di giudizio, ritenendo ridondante l'appello vittorioso.

⁵⁵ Trib. Milano, sez. IX, ord. 1° ottobre 2013, Trib. Lucca 20 gennaio 2016, n. 128.

⁵⁶ Esiste difatti ormai copiosa giurisprudenza amministrativa che ha risolto in tal modo la questione degli atti prolissi: tra le tante cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 22, Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3372, Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2014, n. 3296.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

BETTI E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 2° ed., 1971

CANALE G., *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2018, 3, 1025 ss.

CAPPONI B., *Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 3, 1075 ss.

CAVALLONE B., *In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 1, 1 ss.

CAVALLONE B., *La borsa di Miss Flite*, Milano, 2016

CHIZZINI A., *I rapporti tra codice di procedura civile e processo tributario*, in TESAURO F. (diretta da), *Il processo tributario, giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Torino, 1999, 3 ss.

COMMANDATORE C., *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, in *Giur. it.*, 2015, 4, 853 ss.

COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E DI STRUMENTO ALTERNATIVI ED IN SPECIE NELL'AMBITO DEL RITO DI FAMIGLIA IL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ, Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO, *Proposte normative e note illustrative*

CONSOLO C., *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, in CONTE G. - DI MARZIO F. (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018

DURANTE N., *Il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari. Applicabilità al processo tributario?*, in *Innovazione e diritto*, 2018, 2, 202 ss.

FINOCCHIARO G., *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 4/5, 853 ss.

IANNI G., *Il principio di sinteticità degli atti e le sue conseguenze nel processo civile*, in *ilprocessocivile.it*, 5 gennaio 2017

LUONGO L.R., *Il "principio" di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, in *Judicium.it*, 9 ottobre 2021

MARCHESELLI A., *Il giusto processo tributario europeo*, Milano, 2016

MOSCHETTI G., *Il principio di proporzionalità come "giusta misura" del potere nel diritto tributario*, Milano, 2017

PAGNI I., *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. it.*, 2016, 12, 2782 ss.

SAITTA F., *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il processo*, 2019, 3, 539 ss.

SCOCA F.G., *Il "costo" del processo tra misura di efficienza e ostacolo all'accesso*, in *Dir. proc. amm.*, 2014, 4, 1414 ss.

STORTO A., *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 4, 1191 ss.

TABET G., *La lunga metamorfosi della giurisdizione tributaria*, in *GT - Riv. giur. trib.*, 2014, 6, 465 ss.

TARUFFO M., *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2017, 2, 453 ss.